

15/03/2017

LA SUPREMA CORTE PRECISA CHE L'INFONDATEZZA DELLA PROSPETTAZIONE IN IURE PUÒ DAR LUOGO A UNA CONDANNA AI SENSI DELL'ART. 96, COMMA 3, COD. PROC. CIV.

Con sentenza del 29 settembre 2016, n. 19298, la Cassazione torna sui profili della temerarietà della lite rilevante ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (per un primo commento, S. Calvetti, *Tesi giuridiche palesemente infondate? Giusta la condanna per responsabilità aggravata*, in *Dir. e giust.*, 2016, 55, 11 ss.).

La vicenda su cui interviene la Suprema Corte trae origine dall'incarico conferito da un privato a una ditta, per l'installazione di condizionatori d'aria: in effetti, dopo essere stato contestato un malfunzionamento nella fornitura, veniva radicato un processo nel quale la ditta si difendeva asserendo che il malfunzionamento fosse imputabile ad altri; ma la difesa si rivelava del tutto infondata e il giudizio si concludeva con la condanna dell'appaltatore. È tuttavia sulla responsabilità aggravata da lite temeraria disciplinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che la sentenza della Suprema Corte in commento interviene a chiarire alcuni profili finora non messi in luce.

Prima, però, appare opportuno ricostruire in breve i profili essenziali della peculiare figura della condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Anzitutto, ivi si prevede espressamente la condanna del soccombente «anche d'ufficio» al pagamento di una somma di denaro, senza che assuma alcun rilievo il pregiudizio concretamente arrecato dalla condotta del soccombente stesso.

Dunque è da ritenere che il danno non costituisca requisito della fattispecie in esame (su questo profilo, cfr. in specie G. Vanacore, *Marca 'punitiva' del nuovo art. 96 c.p.c. a margine di un 'decisum' del Tribunale di Varese*, in *Resp. civ.*, 2010, 388 ss.; D. Potetti, *Novità della L. n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata*, in *Giur. merito*, 2010, 944).

È pertanto per lo più riconosciuta una natura essenzialmente punitivo-sanzionatoria della condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.: e ciò da parte tanto della dottrina (A. Carratta, *L'abuso del processo e la sua sanzione: sulle incertezze applicative dell'art. 96, comma 3, c.p.c.*, in *Fam. e dir.*, 2011, 814 ss.; D. Potetti, *Novità*, cit., 944; E. Morano Cinque, *L'abuso del processo come forma di stalking giudiziario: è lite temeraria*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 2581; T. dalla Massara, *Terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.: quando, quanto e perché*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, 69) quanto della giurisprudenza (Trib. Varese 20 ottobre 2009, n. 1004, in *Giur.*

➤ Contenzioso & Arbitrati

(<http://www.nctm.it/aree-di-attivita/contenzioso-arbitrati>)

quanto della giurisprudenza (Trib. varesina 30 ottobre 2009, n. 1094, in *Giur. merito*, 2010, 431 ss.; Trib. Piacenza 15 novembre 2011, in *Giur. it.*, 2012, 2114 ss.; Trib. Min. Milano decr. 25 marzo 2011, in *Corr. giur.*, 2012, 241 ss.; Cass. ord. 11 febbraio 2014, n. 3003; da ultimo, si veda Cass. 29 settembre 2016, n. 19285; inoltre, la Prima Sezione della Suprema Corte, nell'ord. n. 9978 del 16 maggio 2016, in *Foro it.* 2016, I, 1973 ss., con nota di E. D'Alessandro, *Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle Sezioni Unite*, nel mettere l'accento sulla necessità di superare l'impostazione che esclude la funzione punitivo-deterrente al rimedio risarcitorio, individua anche l'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. fra gli indici normativi «che segnalano la già avvenuta introduzione, nel nostro ordinamento, di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria»; anche Corte Cost. 23 giugno 2016, n. 152, in *Foro it.*, 2016, I, 2639 ss., con nota di E. D'Alessandro, ne riconosce la natura sanzionatoria). Non manca tuttavia un'opinione che, inquadrando il comma 3 dell'art. 96 cod. proc. civ. entro le coordinate dei precedenti commi del medesimo articolo, ravvisa nella condanna di cui al comma 3 una natura risarcitoria (in tal senso, cfr. G. Scarselli, *Il nuovo art. 96, 3° comma, c.p.c.: consigli per l'uso*, in *Foro it.*, 2010, I, 2237 ss.; P. Porreca, *L'art. 96, 3° comma c.p.c., tra ristoro e sanzione*, *ibidem*, 2242).

In ogni caso, sembra oggi non messa in discussione l'idea secondo cui i requisiti soggettivi del dolo o della colpa grave, di cui al comma 1, sono parte imprescindibile perché possa dirsi integrata la fattispecie delineata al comma 3 (in tal senso cfr. Cass. 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. 11 febbraio 2014, n. 3003; da ultimo, Cass. 29 settembre 2016, n. 19285; prima, in tal senso, nella giurisprudenza di merito, cfr. *ex multis*, Trib. Reggio Emilia del 25 settembre 2012, n. 1569; in *Corr. giur.*, 2013, 992 ss., con nota di M. Lupano, *Il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. a tre anni dall'introduzione: orientamenti giurisprudenziali e incertezze sistematiche*; Trib. Piacenza 15 novembre 2011, n. 855, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, 269 ss. con nota di L. Frata, *L'art. 96, comma 3°, cod. proc. civ. tra 'danni punitivi' e deterrenza*; Trib. Piacenza 7 dicembre 2010, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, 435 ss., con nota di R. Breda, *Art. 96, comma 3°, cod. proc. civ.: prove di quadratura*; Trib. Piacenza ord. 22 novembre 2010, in *Giuda al dir.*, 2011, 3, 46 ss., con commento di G. Buffone, *Un 'grimaldello normativo' in ambito civile per frenare la proliferazione di liti temerarie*; Trib. Verona ord. 21 marzo 2011, in *Economia processuale e comportamento delle parti nel processo civile*, a cura di T. dalla Massara, M. Vaccari, Napoli, 2012, 70; Trib. Verona ord. 1 ottobre 2010, in *Economia processuale*, cit., 68; Trib. Padova ord. 10 novembre 2009, in *Giur. merito*, 2010, 1858, con nota di R. Giordano). Si tratta di un'impostazione che sembra non smentita nella pronuncia qui in commento, ancorché quest'ultima per vero ne prescinda per giungere agli esiti che di seguito saranno posti in rilievo.

Per quanto concerne le condotte sanzionabili, nel comma 3 dell'art. 96 cod. proc. civ. non si rinviene alcuna indicazione di un criterio che possa rivelarsi utile alla loro identificazione (si veda in dottrina M. Vaccari, *L'art. 96, comma 3, c.p.c.: profili applicativi e prospettive giurisprudenziali*, in

Ebbene, è proprio su questo profilo che la sentenza in esame arreca il suo contributo più significativo.

In effetti, fino a un recente passato la Corte di Cassazione riteneva che la mera infondatezza *in iure* delle tesi prospettate in giudizio non fosse di per sé in grado di integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui al comma 3 dell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. ord. 11 dicembre 2007, n. 25831).

In questo caso, invece, i Supremi Giudici stabiliscono la correttezza della ricostruzione del Giudice di merito, il quale aveva fondato la condanna per responsabilità aggravata sul fatto che il ricorrente non solo avesse sostenuto circostanze di fatto «manifestamente infondate», ma anche avesse proposto domanda di manleva nei confronti di terzi «palesamente estranei alla vicenda», adottando così prospettazioni «palesamente infondate» sul piano giuridico.

Per un verso, la Corte sottolinea che la mera infondatezza della tesi è cosa ben diversa dalla sua manifesta insostenibilità, arrivando a precisare che l'orientamento secondo cui la lite temeraria non può essere fondata sull'opinabilità delle argomentazioni non appare coerente con la natura e la funzione del giudizio di legittimità, né con l'attuale quadro ordinamentale. Quanto a natura e funzione del giudizio di legittimità, infatti, la Corte rileva che il Legislatore ha proceduto negli ultimi anni a un rafforzamento del ruolo di nomofilachia assegnato alla Corte di Cassazione: e ciò è dimostrato: (i) dall'art. 360 *bis*, n. 1, cod. proc. civ., che sanziona il ricorso che censuri un orientamento consolidato senza offrire elementi per sostenere il mutamento; (ii) dalla novella dell'art. 363, comma primo, cod. proc. civ., che ha ampliato il novero dei casi in cui è consentito alla Corte di pronunciare il principio di diritto nell'interesse della legge; (iii) dal novello art. 374, comma terzo, cod. proc. civ., che inibisce alle singole Sezioni della Suprema Corte di porsi in contrasto con gli orientamenti delle Sezioni Unite, senza previamente rimettere la questione a queste ultime; ebbene, quella funzione nomofilattica rimarrebbe fatalmente frustrata se la Corte non fosse investita «solo di ricorsi che meritino e rendano necessario il suo intervento».

V'è poi da tenere in adeguata considerazione il mutato quadro ordinamentale alla luce del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., in connessione con l'elaborazione che considera illecito l'abuso del processo, nonché in relazione al principio per cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali, come ben affermato da Cass., Sezioni Unite, 15 giugno 2015, n. 12310.

Per altro verso, i Supremi Giudici sottolineano che, sebbene la mera infondatezza delle tesi prospettate in giudizio non sia in grado di costituire in sé il fondamento per la pronuncia di una condanna ex art. 96 cod. proc. civ., la medesima infondatezza, in quanto associata ad altri elementi,

